

Art. 1° = Gli Insegnanti delle Scuole Industriali e Profes-  
 sionali dipendenti dal Ministero di Agricoltura, In-  
 dustria e Commercio attualmente in servizio <sup>H</sup> ~~o~~ che  
 saranno assunti fino a tutto l'anno 1926 sono assicu-  
 rati presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni  
 sulla base delle norme e condizioni qui appresso  
 specificate.

Art. 2° = Il contratto di assicurazione stipulato con l'I-  
 stituto Nazionale garantisce all'insegnante:

- a) <sup>2</sup> Durante i primi 25 anni di servizio, <sup>(1)</sup> in caso  
 di morte, una somma crescente da uno stipendio ini-  
 ziale fino ad un ammontare pari a tre volte lo sti-  
 pendio raggiunto.

Per stipendio raggiunto s'intende quello goduto

Contributo

^  
3  
stipendio  
stipendio



dall'insegnante al 1° Gennaio dell'anno in cui si è verificato il decesso.

b) Al termine del 25° anno di servizio un capi-  
*il capitale liquidato a favore dell'in-*

*seguente* *in capitale* *il cui ammontare è indicato nella*  
~~tale determinate secondo le percentuali annuali di~~  
~~stipendio raggiunte inserite nelle tabelle A in cor-~~  
*risposta al precepto*

*di legge*

~~rispondenza dell'età d'ingresso in servizio. Tale~~  
~~capitale spetterà interamente all'insegnante se sca-~~  
~~polo o vedovo con figli maggiorenni; per  $\frac{2}{3}$  se am-~~  
~~mogliato; per  $\frac{3}{4}$  se vedovo con figli minorenni.~~

*Al termine del 25° anno*

~~et~~ ~~Pure al termine del 25° anno la conversione~~  
*parte di capitale liquidabile*

come dall'articolo precedente viene in una assicurazione liberata in caso di morte di quel

*contabile* *1/2* *della moglie o dei figli* *per un* ~~la parte di capitale garantito dal contratto e che~~  
*1/2* *il cui ammontare è indicato*

~~secondo il precedente comma b) non spetta all'inse-~~  
~~gnante stesso.~~

*Il Rettore dell'istituto*

a) ~~La liquidazione durante i primi 25 anni di~~



servizio, ma passato il primo quinquennio tanto in  
 caso di disponibilità o <sup>invece in caso di collocamento a riposo</sup> di invalidità; quanto in  
 caso di dispensa per motivi di servizio, della riserva  
<sup>riserva data tutta con riserva</sup>  
 matematica relativa al contratto determinata se-  
 condo le percentuali annuali di stipendio raggiunto  
 inserite nelle tabelle A' in corrispondenza dell'età  
 d'ingresso in servizio. La detta riserva matematica  
 andrà tutta a beneficio dell'insegnante se la liqui-  
 dazione è avvenuta per disponibilità o invalidità;  
 sarà divisa invece fra l'Amministrazione e l'impiega-  
 to se la liquidazione è avvenuta per dispensa per  
 motivi di servizio. La parte da acquisire dall'Am-  
 ministrazione andrà a costituire un fondo mutuo di  
 previdenza per i fini di cui all'Art. 5°.

Art. 4° = Il contratto di assicurazione stipulato con l'I-

stituto Nazionale garantisce pure agli insegnanti  
che non liquidano la pensione a 25 anni:

Entro periodi quinquennali:

- 2°
- 
- a) la corresponsione, in caso di morte, di una  
somma pari a tre stipendi raggiunti.
- 
- b) La liquidazione, in caso di collocamento a  
riposo, di una aliquota della riserva ~~matematica~~  
relativa al contratto determinata secondo le percen=  
tuali annuali di stipendio raggiunto inserite nelle  
tabelle B', C', D' in corrispondenza dell'età d'in=  
gresso in servizio e del primo, secondo e terzo quin=  
quennio dopo i 25 anni, da ripartirsi secondo il com=  
ma b) dell'Art. 2°.

Alla fine di ogni periodo quinquennale:

- 
- c) La liquidazione di un capitale determinato

secondo le percentuali annuali di stipendio inserite nelle tabelle B, C e D in corrispondenza dell'età d'ingresso e del primo, secondo e terzo quinquennio oltre i 25 anni, capitale da ripartirsi secondo il comma b) dell'Art. 2°.

d) La conversione in rendita della parte di capitale o di riserva che spetta all'insegnante al momento del collocamento a riposo in corrispondenza del =

l'età raggiunta e nella misura di cui alla tabella E.

*è costituito presso*  
Art. 5° = *presso*

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si im=  
*me*  
pegna anche di amministrare il fondo che potrà esse=  
*formato*  
re costituito coi proventi di cui alla lettera c)

dell'Art. 3° corrispondendo su di esso un interesse pari al reddito medio della Rendita Italiana 3 1/2 %.

Tale fondo di previdenza servirà ad integrare secondo le disposizioni da emanarsi dal Ministero di Agricoltura

tura il trattamento che sarà fatto al personale insegnante per invalidità, o alle famiglie superstiti di insegnanti che acquistarono particolari benemerienze verso l'Amministrazione.

Art. 6° = Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio versa all'atto di entrata in vigore della legge all'Istituto Nazionale la somma di Lire 500.000 che sarà ripartita a favore del personale secondo le norme fissate dal Regolamento.

La quota parte spettante a ciascun insegnante verrà dall'Istituto considerata come premio unico per integramento del contratto di assicurazione che con la presente convenzione si stipula a favore di ciascun insegnante.

## Art. 1°

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio si impegna a stipulare con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni contratti di assicurazione, per tutto quanto il personale ~~degli~~ insegnanti ~~nelle~~ Scuole Industriali e Professionali, dipendenti dal Ministero, attualmente in servizio o che sarà assunto fino a tutto l'anno 1926, sulla base delle norme e condizioni qui appresso specificate .

## Art. 2

*a copertura degli impegni assunti dall'Istituto*

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio verserà all'Istituto Nazionale, in due rate semestrali anticipate, il 15 % degli stipendi annui assegnati al personale di cui nell'art. 1° della presente convenzione.

Tale contributo graverà per il 10 % a carico del bilancio del Ministero di Agricoltura, e per il 5 % a carico del personale assicurato.

## Art. 3

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si obbliga :

a) di corrispondere in caso di morte dell'insegnante, durante i primi 25 anni di servizio, una somma agli eredi , nella misura di cui all'allegato A) alla presente convenzione;

b) di liquidare al termine del 25° anno di servizio il valore del capitale differito , nella misura di cui all'allegato B) alla presente convenzione .

Tale valore sarà assegnato a favore dell'insegnante secondo le norme di apposito regolamento da emanarsi dal Ministero di Agricoltura ;

c) di liquidare in caso di allontanamento, abbandono, revoca dall'impiego e in caso di invalidità, il valore della riserva matematica corrispondente al contratto come dall'allegato C).

Tale valore sarà attribuito all'insegnante nella misura che verrà per ciascuno dei casi sopra indicati stabilita dal regolamento sopra citato e per la rimanente parte andrà a costituire un fondo mutuo di previdenza per i fini di cui all'art. 5.

Art. 4

A partire dal 25° anno di servizio l'Istituto si obbliga :

a) di corrispondere agli eredi, in caso di morte dell'insegnante, il montante, al tasso del 3 1/2 % , del capitale accumulato al termine del 25° anno di servizio ;

b) di liquidare in caso di collocamento a riposo il montante di cui alla lettera a) ed il valore capitale dei contributi versati a partire dal 25° anno capitalizzati, secondo la legge del capitale differito, per durate compiute non inferiore ai 5 anni secondo le determinazioni di cui all'allegato D) ;



c) nel caso di liquidazione della quiescenza mediante rendita vitalizia si impegna di corrispondere la rendita nella misura di cui all'allegato ) ;

d) qualora all'atto della liquidazione della quiescenza il Ministero di Agricoltura, secondo le norme del regolamento sopra citato, vincoli a favore della famiglia o degli eredi dell'insegnante una parte del valore capitale spettante all'insegnante stesso, l'Istituto Nazionale si impegna di accettare la parte vincolata come premio unico per assicurazione in caso di morte, e di corrispondere alla morte dell'insegnante, agli eredi di lui, le somme indicate nell'allegato ) alla presente convenzione.

#### Art. 5

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si impegna anche di amministrare il fondo che potrà essere costituito con i proventi di cui alla lettera c) dell'art. 3 corrispondendo su esso un interesse pari al reddito medio della rendita italiana  $3 \frac{1}{2} \%$ .

Tale fondo di previdenza servirà ad integrare, secondo le disposizioni del regolamento da emanarsi dal Ministero di Agricoltura il trattamento che sarà fatto al personale insegnante allontanato dal servizio per invalidità, o alle famiglie superstiti di insegnanti che acquistarono particolari benemerienze verso l'Amministrazione.

Art. 5 bis

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si impegna di accettare contributi volontari da parte del personale assicurato, quali premi unici da ripartirsi nelle stesse proporzioni del contributo ordinario . Per tali contributi volontari l'Istituto applicherà a favore degli insegnanti <sup>le</sup> tariffe di cui agli allegati A),B),C), ). )

14

7

3,50

Art. 6

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio versa all'atto di entrata in vigore della legge all'Istituto Nazionale la somma di lire 700.000 che sarà ripartita a favore del personale secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.

La quota parte spettante a ciascun insegnante verrà dall'Istituto considerata come premio unico per integramento del contratto di assicurazione, che colla presente convenzione si stipula a favore di ciascun insegnante.

## Art. 1°

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio si impegna a stipulare con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni contratti di assicurazione, per tutto quanto il personale degli insegnanti delle Scuole Industriali e Professionali, dipendenti dal Ministero, attualmente in servizio o che sarà assunto fino a tutto l'anno 1926, sulla base delle norme e condizioni qui appresso specificate .

## Art. 2

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio verserà all'Istituto Nazionale, in due rate semestrali anticipate, il 15 % degli stipendi annui assegnati al personale di cui nell'art. 1° della presente convenzione.

Tale contributo graverà per il 10 % a carico del bilancio del Ministero di Agricoltura, e per il 5 % a carico del personale assicurato.

## Art. 3

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si obbliga :

a) di corrispondere in caso di morte dell'insegnante, durante i primi 25 anni di servizio, una somma agli eredi , nella misura di cui all'allegato A) alla presente convenzione;

b) di liquidare al termine del 25° anno di servizio / il valore del capitale differito , nella misura di cui all'allegato B) alla presente convenzione .

Tale valore sarà assegnato a favore dell'insegnante secondo le norme di apposito regolamento da emanarsi dal Ministero di Agricoltura ; *riserva per i primi 5 anni*

c) di liquidare *in caso di allontanamento, abbandono, revoca dall'impiego e in caso di <sup>inabilità o</sup> invalidità*, il valore della riserva matematica corrispondente al contratto come dall'allegato C).

Tale valore sarà attribuito all'insegnante nella misura che verrà, per ciascuno dei casi sopra indicati, stabilita dal regolamento sopra citato, e per la rimanente parte andrà a costituire un fondo mutuo di previdenza per i fini di cui all'art. 5.

Art. 4

A partire dal 25° anno di servizio l'Istituto si obbliga :

a) di corrispondere agli eredi, in caso di morte dell'insegnante, il montante, al tasso del 3 1/2 % , del capitale accumulato al termine del 25° anno di servizio ;

b) di liquidare in caso di collocamento a riposo il montante di cui alla lettera a) ed il valore capitale dei contributi versati a partire dal 25° anno capitalizzati, secondo la legge del capitale differito, per durate compiute non inferiore ai 5 anni secondo le determinazioni di cui all'allegato D) ;

*Fondi primi  
5 anni*



c) nel caso di liquidazione della quiescenza mediante rendita vitalizia si impegna di corrispondere la rendita nella misura di cui all'allegato ) ;

d) qualora all'atto della liquidazione della quiescenza il Ministero di Agricoltura, secondo le norme del regolamento sopra citato, vincoli a favore della famiglia o degli eredi dell'insegnante una parte del valore capitale spettante all'insegnante stesso, l'Istituto Nazionale si impegna di accettare la parte vincolata come premio unico per assicurazione in caso di morte, e di corrispondere alla morte dell'insegnante, agli eredi di lui, le somme indicate nell'allegato ) alla presente convenzione.

---

Art. 5

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si impegna anche di amministrare il fondo che potrà essere costituito con i proventi di cui alla lettera c) dell'art. 3 corrispondendo su esso un interesse pari al reddito medio della rendita italiana  $3 \frac{1}{2} \%$ .

Tale fondo di previdenza servirà ad integrare, secondo le disposizioni del regolamento da emanarsi dal Ministero di Agricoltura il trattamento che sarà fatto al personale insegnante allontanato dal servizio per invalidità, o alle famiglie superstiti di insegnanti che acquistarono particolari benemerienze verso l'Amministrazione.

Art. 5 bis

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si impegna di accettare contributi volontari da parte del personale assicurato, quali premi unici da ripartirsi nelle stesse proporzioni del contributo ordinario. Per tali contributi volontari l'Istituto applicherà a favore degli insegnanti <sup>le</sup> tariffe di cui agli allegati A), B), C), ). )

Art. 6

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio versa all'atto di entrata in vigore della Legge all'Istituto Nazionale la somma di lire 700.000 che sarà ripartita a favore del personale secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.

La quota parte spettante a ciascun insegnante verrà dall'Istituto considerata come premio unico per integramento del contratto di assicurazione, che colla presente convenzione si stipula a favore di ciascun insegnante.

